

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015 e piano occupazionale 2013.

L'anno **2013** il giorno **26** del mese di **settembre** alle ore **15,00** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Vincenzo Brasiello – SINDACO	X		4. Francesco Iannucci	X	
2. Domenico De Biase	X		5. Giovanni Napoli	X	
3. Fortuna Ebano	X		6.		

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Ing. **VINCENZO BRASIELLO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.ssa **VANIA DE COCCO**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2013/2015 Piano occupazionale 2013.

Premesso che l'art. 91 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" dispone che:

1 Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2 Gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale a orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze";

Vista la circolare 2/5/2006, n. 3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale", ed in particolare il paragrafo 3 della stessa, a mente del quale:

- la programmazione del fabbisogno di personale assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente dello stesso e deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;

- i dirigenti sono chiamati a rappresentare i fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale;

Visti i commi 1, 18, 18-bis, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, che, testualmente, recitano:

"Art. 39 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. (..... omissis)

18-bis. (comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20-bis. (comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488) Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.»;

RICHIAMATI:

- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, prevede che la consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche siano determinate in funzione delle finalità di accrescimento dell'efficienza, di razionalizzazione e

contenimento della spesa, di migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e, al comma 3, che alla loro ridefinizione si provveda periodicamente e comunque a scadenza triennale;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, ai sensi del quale gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/97, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 165/2000 che dispone: "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni";

- l'art. 6 del D. Lgs. 165/01, come modificato dall'art. 35 del D. Lgs. 27/10/09 n. 150, che prevede, tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122/2010, che impone agli enti locali l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale garantendo, tra l'altro, il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

VISTO l'art. 76, comma 4, D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133/08, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/2008, come modificato dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e come ulteriormente modificato dall'art. 28, comma 11, del D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, pone il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale a carico degli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti;

VISTA la legge n. 220/2010 (legge finanziaria 2011) all'art. 1 comma 118 prevede che, in deroga al limite del 20%, gli enti nei quali l'incidenza della spesa del personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti, possono procedere alle assunzioni per turn-over che consentono l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, lettera b), della Legge n. 42/2009;

CONSIDERATO infine che il citato limite del 20%, previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L.112/2008, convertito in legge 133/2008, è stato aumentato al 40 % dall'art. 4-ter, comma 10 del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, n. 44, fermo restando il rispetto degli altri "tetti di spesa";

CONSIDERATO che il piano triennale ha lo scopo di delineare il fabbisogno del personale come atto programmatico di carattere generale, mentre il dettaglio delle singole posizioni di lavoro da coprire e delle relative modalità di copertura non possono che essere precisate nei piani annuali delle assunzioni nel rispetto di quanto previsto dalle normative nel tempo vigenti, in relazione alle effettive dinamiche dell'organico dell'Ente, e in funzione della necessità di adeguare costantemente il personale ai programmi strategici dell'Ente e di regolare i flussi in entrata, in uscita e interni;

DATO ATTO che la spesa del personale è stata calcolata nel rispetto degli indirizzi forniti dalle sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 27/CONTR/11 "La spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica. Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni.....da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto....omissis...";

RILEVATO che non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo (Circ. UPPA 18.10.2010);

RICHIAMATO il comma 4-bis dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, così come introdotto dal D.lgs. 150/2009, a mente del quale: "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti ..omissis.. sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.";

VERIFICATA la necessità di procedere all'approvazione del piano occupazionale 2013 e del programma triennale delle assunzioni 2013/2015;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno (e pertanto non vige il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 76, comma 4, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, previsto per gli enti che non hanno rispettato il patto nell'anno precedente);

Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, in questo Ente:

- risulta rispettato l'obbligo di riduzione della spesa di personale, ai sensi del già citato art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;

- risulta rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2012;

- l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti;

DATO ATTO che le cessazioni di personale nell'anno 2012 sono pari a n. 4;

FATTO presente che nel 2012 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è pari al 30,25 % come attestato dal Responsabile del **Settore Personale**;

Dato atto che la vigente dotazione organica di questo Comune, alla data del 31/12/2012, risulta la seguente:

cat. o qualifica	personale in servizio							
	a tempo pieno n.	a tempo parziale						totale (col 2+3+5+7)
		con prestazione lavorativa al %						
		N.	%	N.	%	N.	%	
A	18	0	0	0	0	0	0	18
B1	39	0	0	0	0	0	0	39
B3	8	0	0	0	0	0	0	8
C	33	0	0	0	0	0	0	33
D1	12	0	0	0	0	0	0	12
D3	8	0	0	0	0	0	0	8
TOTALI	118	0						118

Dato atto che, alla data del 31 dicembre dell'anno che precede il triennio di riferimento (2012), risultano ancora in copertura i seguenti posti:

cat. o qualifica	personale in servizio							
	a tempo pieno n.	a tempo parziale						totale (col 2+3+5+7)
		con prestazione lavorativa al %						
		N.	%	N.	%	N.	%	
A	2	0	0	0	0	0	0	2
B1	17	0	0	0	0	0	0	17
B3	8	0	0	0	0	0	0	8
C	19	0	0	0	0	0	0	19
D1	5	0	0	0	0	0	0	5
D3	5	0	0	0	0	0	0	5
TOTALI	55							55
altri a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0

Dato altresì atto che questo Comune è soggetto alle regole del patto di stabilità interno come stabilito dall'art. 77-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;

Ritenuto, in questa sede, di dover identificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 36 e

- 51, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni i posti riservati;
- alla progressione di carriera (progressione verticale) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- alla stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558 e 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;
- alle categorie protette ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 558, 561 e 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Visto l'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come da ultimo modificato dall'art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che testualmente recita:

«7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica

..... omissis

Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.»

Preso atto che ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e come modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dall'art. 20, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e dall'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012, l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente determinata con riferimento all'esercizio precedente (Anno 2012) ed alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011, risulta essere la seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Spese di personale (Intervento 01).....	2.398.016,67
Spese di personale (Intervento 03).....	397.020,28
Irap per spese di personale (Intervento 07).....	182.744,09
TOTALE SPESA DI PERSONALE	2.977.781,04
Componenti escluse (-)	45.329,73
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	2.932.451,31
(eventuali) SPESE DI PERSONALE SOCIETA' PARTECIPATE (+)	0,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A)	2.977.781,04
TOTALE SPESA CORRENTE (B)	9.842.126,09
INCIDENZA SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE ((A / B) X 100)	30,25%

Visto, infine, l'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che al comma 102 prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, costituiscono principi generali ai fini del

coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali, e pertanto che anche gli enti locali "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

Costatato che la spesa sostenuta da questa Amministrazione nell'anno 2009 per assunzioni di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risulta di € 0,00;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni;

Visto l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni - autonomi e locali;

Viste le proposte formulate, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 35 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dai responsabili dei singoli settori;

Dato atto che sulla presente proposta sarà acquisito il parere, ai sensi dell'art. 19 comma 8 Legge 448/2001, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla programmazione del fabbisogno triennale di personale;

Tanto premesso:

PROPONE

1) di dare atto che, nel corso dell'anno che precede l'inizio del triennio di riferimento, hanno cessato o cesseranno il rapporto e, nel corso del triennio 2013/2015, si renderanno vacanti i posti di cui al prospetto che segue:

CAUSALE	CATEGORIE						Totale posti vacanti	Di cui a tempo parziale	Spesa Risultante
	A	B	B.3	C	D	D.3			
Cessazioni riferite all'anno che precede l'inizio del triennio di riferimento (2012) ..	0	0	0	2	0	2	63	0	147.202,00
Cessazioni già avvenute nel primo anno del triennio (2013)	0	0	0	1	0	0	64	0	34.384,00
Cessazioni previste nel secondo anno del triennio (2014)	0	0	0	0	0	0	64	0	0,00
Totale cessazioni avvenute	0	0	0	3	0	2		0	181.586,00

2) di dare, altresì, atto che la incidenza delle spese di personale è:

inferiore al 50% ma superiore al 35% delle spese correnti;

X pari o inferiore al 35% delle spese correnti;

3) di programmare, per il triennio 2013/2015, le assunzioni seguenti, nei limiti imposti dall'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e come modificato dall'art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2013-2015			
PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2013			
CAT	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI N.	MODALITA' ASSUNZIONE
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO TECNICO (PART TIME)	1	CONCORSO
PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2014			
CAT	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI N.	MODALITA' ASSUNZIONE
C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO STATO CIVILE (PART TIME)	1	CONCORSO

- 6) Dare atto che, prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali, saranno attivate:
- 6.1. le procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
- 6.2. le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
- 7) Dare, altresì, atto che, con il presente provvedimento, sono stati rispettati i criteri dettati dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i limiti fissati dall'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nonché modificato dall'art. 28, comma 11-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8) Approvare il programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2013-2015, riassunto nelle tabelle in precedenza richiamate, dando atto che lo stesso potrà essere rivisto qualora si verificassero situazioni tali da determinare variazioni nel triennio in considerazione;
- 9) Stabilire che il presente atto sarà oggetto di aggiornamento annuale nell'ambito della generale attività dell'Ente e in funzione delle limitazioni e dei vincoli derivanti da eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- 10) Dare atto altresì che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale di cui alla L. 133/2008 e L. 122/2010, e art. 4-ter, comma 10 del D.L. 23.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26.4.2012, n. 44 così come in premessa esplicitato, in quanto la presunta spesa teorica complessiva del personale 2012 risulta inferiore a quella consuntivo per l'anno 2011 e che le assunzioni programmate negli anni 2013 e 2015, nonché quelle connesse alla gestione del turn-over nel medesimo biennio potranno essere effettuate previa verifica della loro conformità al rispetto dei vincoli imposti dalle norme sopra citate;
- 11) Sottoporre il presente provvedimento all'esame dell'organo di revisione dell'Ente ai fini della verifica della coerenza della spesa con gli equilibri generali di bilancio e con il principio di riduzione programmata delle spese di personale (L. 448/2001, art. 19, comma 8 e L. 350/2003, art. 3, comma 69);
- 12) Dare atto che gli adempimenti esecutivi preventivi e conseguenti alle assunzioni di cui alla presente delibera sono previsti in quanto trovano copertura finanziaria sugli appositi interventi di spesa di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015;
- 13) Di comunicare il presente provvedimento, ai sensi del vigente CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, alle Organizzazioni sindacali territoriali di comparto ed alle R.S.U.;
- 14) Di autorizzare il competente Settore Risorse Umane la predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione del presente piano.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addì 26.09.2013

IL CAPO SETTORE ISTRUTTORE
dott. Domenico Cristiano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 26.09.2013

Il capo settore Finanziario
dott. Raffaele Campanile

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE


f.to Ing. Vincenzo Brasiello

f.to dott.ssa Vania De Cocco

PER COPIA CONFORME: 01/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vania De Cocco



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/10/2013

viene comunicata con lettera prot. n. 12761 in data 01/10/2013 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/09/2013

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Vania De Cocco